

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

**53. 62.** (ex 50. 1). Jervolino Russo, Masselli, Massa, Palma, Lucidi, Sabattini.

*Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

*Conseguentemente:*

*sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:*

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

15. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

15-bis. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* e per l'erogazione del Fondo sociale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 3.** (ex 50. 85) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13.*

\* **53. 63.** (ex 50. 90). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

\* **53. 64.** (ex 50. 115). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Sopprimere il comma 10.*

**53. 65.** (ex 50.103). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 3.350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3450 miliardi per l'anno 2002 e 3000 miliardi per l'anno 2003.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 66.** (*ex* 50. 119). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi *con le seguenti:* 1.500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi.

**Seguono compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 67.** (*ex* 50. 23). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1000 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**53. 68.** (*ex* 50. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.

**Segue compensazione del Gruppo Misto — CCD n. 4.**

**53. 69.** (*ex* 50. 120). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430

miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 12 e 6.**

**53. 70.** (*ex* 50. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**53. 71.** (*ex* 50. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**53. 72.** (*ex* 50. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**53. 73.** (*ex* 50. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 11.*

**53. 75.** (*ex* 50. 104). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Una quota parte del Fondo di cui al comma 10 è destinata dalle regioni al soste-

gno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinando un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1° marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni.

**53. 76.** (ex 50. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, sopprimere il primo periodo.*

**53. 77.** (ex 50. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 78.** (ex 50. 25). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi annue, con le seguenti: 20 miliardi annue.*

**53.79.** (ex 50. 122). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**53. 80.** (ex 50. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi, con le seguenti: di lire 40 miliardi.*

**53. 81.** (ex 50. 123). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 30 settembre 2001.*

**53. 82.** (ex 50. 124). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**53. 83.** (ex 50. 29). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore con le seguenti: telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 84.** (ex 50. 24). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.*

**53. 85.** (ex 50. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: Il Ministro per la solidarietà sociale aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.*

**53. 86.** (ex 50. 8.) Cuccu, Divella, Massida.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con oneri a carico dello Stato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**53. 87.** (50. 70.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con rivalsa per queste ultime sullo Stato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**53. 88.** (50. 71) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

11-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

ART. 2. — 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1 L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è rivedibile senza limiti di tempo in favore dei familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data citata dalla legge n. 791 del 1980.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**53. 120.** (ex 50. 75). Michielon, Borghezio, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui,

è destinata, in via sperimentale per il triennio e a decorrere dal 2001, al finanziamento di appositi progetti — obiettivi predisposti dalle Regioni, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento ed il reinserimento delle persone portatrici di *handicap* o in stato di bisogno sanitario e/o sociale e non autosufficiente nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliere per singolo utente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al periodo precedente. Il medesimo decreto definisce la composizione dell'*equipe* socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 89.** (ex 50. 125). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Una quota, del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata a decorrere dal 1° gennaio 2001, al finanziamento di appositi progetti — obiettivi predisposti dalle Regioni, in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 80 milioni annue, per la copertura, fino ad un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio, delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 90.** (ex 50. 126). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-*bis*. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alle Regioni che provvedano a sviluppare progetti — obiettivo finalizzati a favorire l'acquisizione in proprietà di un alloggio, aventi caratteristiche di edilizia popolare, a favore delle giovani famiglie o di coloro che intendano contrarre matrimonio. Le regioni con apposite leggi, disciplinano le modalità per la concessione alle giovani famiglie avente i requisiti di edilizia abitativa pubblica, ad eccezione del requisito del reddito che ai fini della presente legge è aumentato del 100 per cento, di un contributo pari al 40 per cento dell'importo risultante da un accantonamento di quote di risparmio mensili effettuato dalle stesse presso Istituti di credito per un periodo minimo di tre anni ed un massimo di sette. Per giovani famiglie si intendono quelle composte da coniugi aventi un'età non superiore ai 35 anni. In aggiunta a tali provvidenze le Regioni, il cui progetto — obiettivo è stato accolto, possono concedere contributi annuali costanti per l'abbattimento del tasso di interesse, pagato agli istituti di credito convenzionati con la Regione, per l'accensione di un mutuo pari alla differenza tra il valore di acquisto e le quote accantonate, maggiormente degli interessi e del contributo concesso. Il contributo di cui al presente comma è pari al 70 per cento del tasso di riferimento stabilito per i mutui edilizi. Il fondo viene ripartito dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto tra le Regioni il cui progetto — obiettivo sia stato approvato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.**

**53. 91.** (ex 50. 127). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Sopprimere il comma 12.*

**53. 92.** (ex 50.105). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**53. 93.** (ex 50. 26). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: mediante l'assunzione di LSU e LPU già operanti nel territorio interessato.*

**53. 94.** (ex 50. 138). Malavenda.

*Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

**53. 95.** (ex 50. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: e della sanità aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.*

**53. 96.** (ex 50. 7). Cuccu, Guidi, Massidda.

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: con propri decreti con le seguenti: con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**53. 97.** (ex 50. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **53. 98.** (ex \* 50. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **53. 99.** (ex \* 50. 107). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **53. 100.** (ex \* 50. 137). Malavenda.

*Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

**53. 101.** (ex 50. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**53. 102.** (ex 50. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

**13-bis.** Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso gas metano per combustione per usi civili, lettere a), b) e c), della presente legge si estendono per le stesse finalità alle associazioni senza scopo di lucro che gestiscono le comunità di recupero dei tossicodipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 75.000;

2003: — 50.000.

**53. 103** (ex 50. 27). Burani Procaccini.

*Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:*

**14.** I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e

l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

\* **53. 4.** (ex 50. 116). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:*

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e

l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

\* **53. 123.** (ex 50. 88) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 15, sopprimere le parole: lettere a), d), f), g), l), m), r)*

**53. 104.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 105.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: c).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 106.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d) aggiungere la seguente: e).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 107.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: h).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 108.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: i).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 109.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, sostituire le parole: l), m) con le seguenti: h), l), m), n), p).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 110.** Possa, Conte.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: n).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 111.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: o).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 112.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: p).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 113.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: q).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 114.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 15, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: incrementate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**53. 115.** Possa, Conte.

*Al comma 16, lettere a) e b), dopo le parole: e della criminalità organizzata aggiungere le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302.*

**53. 116.** Dalla Chiesa, Monaco, Borrometi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. I trattamenti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano al personale delle forze armate e delle forze di polizia ferito in occasione di azioni criminose nonché ai superstiti dello stesso personale deceduto nelle medesime circostanze.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.500;

2002: — 11.500;

2003: — 11.500.

**53. 117.** Frattini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e a quelli con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, con eventuale correzione a norma della legge n. 382 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alla pensione minima erogata dall'INPS, prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalle vigenti leggi e alle stesse non vengono applicate le limitazioni previste per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**53. 127.** (ex 50. 108) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1 gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4

della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.**

**53. 128.** (ex 50. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. All'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: « o dagli stessi soggetti che la controllano » sono aggiunte le seguenti: « non devono considerarsi imprese collegate o controllate tra loro le cooperative che nei rispettivi statuti contengano l'rinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o riserve ».

**Segue compensazione del Gruppo UDEUR**

**53. 129.** (ex 50. 110) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. Al primo periodo del comma 8, alinea, dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: « ovvero » a « 286 » sono abrogate.

**53. 130.** (ex 50. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17. Le disposizioni in materia di politiche sociali contenute nel presente articolo sono prevalentemente realizzate mediante l'assunzione, nei relativi ambiti istituzionali territoriali e nazionali, di personale LSU ed LPU già operante presso gli enti pubblici e la pubblica amministrazione.

**53. 74.** (ex 50. 135). Malavenda.

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per l'erogazione del fondo sociale.*

**53. 118.** (ex 50. 114). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis.

1. L'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: — 2.000.

**53. 01.** (ex 50. 02). Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del*

*bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.000;

2002: — 600;

2003: — 600.

**53. 02.** (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

**53. 03.** (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

« ART. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento

dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » non sono ripetibili.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituite parti civili o comunque danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1. »

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 1.500;

2002: — 2.500;

2003: — 2.500.

**53. 04.** (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabbatini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, ad ogni cittadino italiano residente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, che abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia un reddito complessivo non superiore a 30 milioni annui, è versata, in rate bimestrali posticipate, dal Ministero del tesoro, una speciale indennità di vecchiaia pari a 15 milioni annui. Tale indennità è ridotta del 5 per cento per ogni milione intero di reddito superiore ai 10 milioni annui.

2. L'indennità di cui al comma 1 è esente da qualsiasi imposta.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2001, gli assegni sociali, le pensioni sociali, le integrazioni al minimo, le pensioni di invali-

dità ed ogni altro assegno di sostentamento o beneficio non contributivo comunque denominato, corrisposti secondo la normativa vigente dallo Stato o da Enti pubblici centrali o territoriali o da Enti a struttura privatistica al cui funzionamento comunque partecipino con contributi di qualsiasi natura lo Stato o Enti pubblici centrali o territoriali di qualsiasi genere e tipo, cessano di essere erogati allorché il beneficiario abbia compiuto il 65° anno di età.

4. Per usufruire dell'indennità di cui al comma 1, gli aventi diritto devono inviare al Ministero del tesoro, entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno di età, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda su formulario predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile gratuitamente al pubblico dal 30 aprile 2001. La domanda deve contenere altresì una dichiarazione autocertificata dall'interessato ai sensi della legge n. 127 del 1997, nella quale il richiedente attesta di non possedere altri redditi esenti ai fini Irpef o sottoposti a tassazione alla fonte a titolo definitivo o comunque non soggetti a dichiarazione Irpef o, in caso contrario, ne certifica l'ammontare per l'anno solare precedente a quello della domanda.

5. L'indennità spettante per l'anno 2001, per intero ovvero a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età, è calcolata con il meccanismo di cui al comma 1, intendendo per reddito complessivo la somma dell'imponibile Irpef dell'anno 1999 di cui alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2001, più i redditi compresi in tale dichiarazione ma autocertificati nella domanda per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 4 e relativi sempre all'anno 1999, e così di seguito per ogni anno successivo.

6. Il Governo è impegnato a presentare alle Camere entro il 30 aprile 2001 un disegno di legge per l'armonizzazione delle norme di assistenza sociale rimaste in vi-

gore per i cittadini di età inferiore ai 65 anni con le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Con decorrenza 1° gennaio 2001, il Governo si impegna a portare ad almeno 200 mila all'anno le pratiche di revisione delle pensioni di invalidità ed assegni di accompagnamento per i cittadini di età inferiore ai 65 anni, secondo i criteri di cui alla legge n. 662 del 1996. A tal fine è autorizzato un incremento di spesa di lire 200 miliardi annui per tutto il periodo necessario all'esaurimento delle verifiche.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.**

**53. 05.** (ex 50.06). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — (Estensione dell'indennità di disoccupazione ordinaria). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a seguito dei decreti legislativi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento dal 1° gennaio 2001 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere derivante dal comma 1, quanto a lire 400 miliardi per l'anno 2001, 400 miliardi per il 2002 e 400 miliardi per il 2003 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:*

2001: — 600.000

2002: — 600.000

2003: — 600.000

**53. 014. (già 50. 012.)** (ex 49. 018) Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — (Agevolazione a tutela della famiglia). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostengono economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per

un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni del reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 06.** (*ex* 50. 07). Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.** — (*Agevolazioni a tutela della famiglia*). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento delle prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari ai seguenti oneri sostenuti dal contri-

biente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, statali e non statali;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore al lire 1.500.000 annui per ciascun figlio;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 3.000.000 annui;

f) la spesa per vacanze estive o invernali per un importo non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

g) per i figli di età compresa tra i quindici e i diciotto anni l'importo viene aumentato a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio a scopo di vacanza-studio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanza studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione Europea;

h) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino al compimento del sesto anno di età che non frequentano alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui;

i) le spese per la retribuzione di un assistente personale per i minori ricono-

sciuti invalidi civili, ciechi civili o sordomuti ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni dal reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**53. 07.** (ex 50. 08). Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

ART. 53-bis. — (*Diritto del minore alla propria famiglia*). — 1. Allo scopo di garantire ai minori il diritto di crescere ed

essere educati nell'ambito della propria famiglia, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, dispongono interventi di sostegno e di aiuto, consistenti in misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 2002, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede utilizzando il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

*Conseguentemente all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 6 per cento.*

**53. 08** (ex 50. 010). Testa, Bono, Vito, Frosio Roncalli, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.** — (Finanziamento di interventi per la prevenzione della pedofilia e dell'abuso familiare sui minori). — 1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori.

2. Presso le scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'Istituto, su proposta del collegio dei docenti e conforme delibera del consiglio d'Istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigi-

lanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo valutati, quanto al comma 1, in lire 600 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, e quanto al comma 2, in lire 264 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede utilizzando il 4,5 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

*Conseguentemente, all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 5,5 per cento.*

**53. 09.** (ex 50. 011.) Testa, Bono, Vito, Frosio Roncalli, Lo Presti.

*Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:*

**ART. 53-bis.** — (Alienazione, per uso residenziale, d'immobili di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali). — 1. Ai fini d'un efficace intervento a favore della cittadinanza per il riconoscimento dei suoi diritti in materia di edilizia abitativa, nonché ai fini d'un effettivo incremento dell'occupazione lavorativa nel settore edilizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali avviano le procedure occorrenti per l'alienazione, ad uso residenziale, di una quota non inferiore al cinquanta per cento degli appartamenti di loro proprietà.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 gli appartamenti sono alienati con la formula del riscatto, onde gli acquirenti corrispondono all'ente alienante:

a) contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita, un anti-

cipo minimo corrispondente al dieci per cento del valore dell'immobile;

b) successivamente, un canone mensile di locazione fino alla totale copertura degli importi stabiliti ai sensi del comma 4.

3. L'applicazione della formula, di cui al comma 2, è destinata a:

a) cittadini italiani che abbiano tra loro, con effetti civili nell'ordinamento italiano, un rapporto di coniugio;

b) categorie protette di cittadini italiani, individuate ai sensi del vigente ordinamento;

c) giovani cittadini italiani che abbiano validamente contratto matrimonio, con effetti civili nell'ordinamento italiano e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni a capitale misto, privato e pubblico, con imprese edili private per la costruzione, sull'intero territorio nazionale, di almeno cinquemila alloggi da realizzare nel termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il soddisfacimento dei predetti scopi sono individuati terreni demaniali non soggetti a vincoli specifici. Gli alloggi sono edificati con riferimento a tre diverse tipologie ed alle caratteristiche costruttive previste per gli edifici di categoria catastale « A/3 »; la superficie effettivamente calpestabile varia, per ognuno di tali appartamenti, da una misura minima di 70 metri quadrati ad una misura massima di 120 metri quadrati.

5. I soggetti privati, che abbiano stipulato convenzioni di cui al comma 4, percepiscono il 70 per cento delle somme corrispondenti ai canoni mensili di locazione, fino al recupero completo degli im-

porti relativi agli investimenti effettuati ed ai prezzi di vendita stabiliti nelle predette convenzioni.

6. Gli appartamenti di cui al comma 4 sono assegnati secondo una graduatoria, nella redazione della quale è data prevalenza all'ordine cronologico della presentazione delle domande. Alle graduatorie è data pubblicità costante attraverso un sito « Internet ».

7. Il dieci per cento degli alloggi disponibili nel territorio provinciale è riservato a casi di particolare urgenza, l'effettiva sussistenza della quale è accertata da apposite commissioni conformemente ad un punteggio stabilito dal regolamento di cui al comma 11.

8. Il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato dall'importo corrispondente agli oneri effettivamente e complessivamente sostenuti per la costruzione o l'acquisto a titolo derivativo nonché per la manutenzione straordinaria, aumentato del 30 per cento. La valutazione delle unità abitative tiene comunque conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare inerente alle località interessate dalle iniziative di cui alla presente legge ed in nessun caso fa determinare importi superiori ai dati riguardanti quest'andamento.

9. Il locatario dell'unità abitativa, qualora non abbia corrisposto il canone di propria competenza per un massimo di dodici mensilità accumulate in maniera anche non continuativa, per adempiere utilmente ai propri obblighi può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) una rateizzazione programmata delle pregresse somme arretrate, con l'aggiunta dei relativi interessi individuati nella misura legale e la contestuale ripresa regolare del pagamento mensile del canone locativo;

b) la possibilità di non colmare immediatamente il debito accumulato, che è recuperato attraverso il prolungamento dei tempi di riscatto e l'onere aggiuntivo dei relativi interessi maturati negli anni.

10. Il locatario responsabile d'una morosità superiore a dodici mensilità, anche